**INFORMATIVA ALL’UTENZA: SCUOLE NAUTICHE**

**Descrizione:**

Sono denominate “Scuole Nautiche” i centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L’esercizio dell’attività di Scuola Nautica sul territorio Metropolitano è soggetto ad autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, su istanza dell’interessato, previo parere obbligatorio, del Capo Compartimento Marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la Scuola ha sede principale. L’autorizzazione può essere richiesta per:

 **a**. l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le analoghe patenti C;

 **b.** l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A per la navigazione oltre dodici miglia dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le analoghe patenti C;

**c.** l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria B. I Centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati scuole nautiche.

Sono soggette a specifica autorizzazione la variazione di sede di esercizio dell’attività, la variazione dei mezzi nautici in uso all’autoscuola, lo svolgimento delle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida nella Scuola Nautica il personale docente dell’autoscuola.

 **Conseguenze delle variazioni del soggetto autorizzato.** Se l’autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società l’ingresso, il recesso e l’esclusione di uno o più soci illimitatamente responsabili o di amministratori, da documentare con l’esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata entro 30 giorni dal fatto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che ne prende atto, previa dimostrazione dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare la richiesta ed il rilascio di una nuova autorizzazione. Nell’ipotesi di trasformazione di forme societarie, da comunicarsi entro 30 giorni dal fatto, su istanza dell’interessato viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell’autorizzazione precedente. Se varia la sola denominazione della Scuola Nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, è fatto obbligo al titolare di richiedere entro 30 giorni dal fatto il rilascio di nuova autorizzazione aggiornata nell’intestazione in sostituzione della precedente autorizzazione che deve essere restituita alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea ad attestare la trasformazione avvenuta.

L’autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o “mortis causa”. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o titolo particolare, l’avente causa al fine di poter esercitare l’attività di Scuola Nautica è tenuto a richiedere, a proprio favore, il rilascio dell’autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente, che viene revocata; l’autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti da parte del richiedente. Nel caso di impedimento del titolare dell’autorizzazione o del legale rappresentante responsabile della Scuola Nautica, in caso di società, è consentito il proseguimento provvisorio dell’esercizio dell’attività della Scuola Nautica per non più di sei mesi, a condizione che ne venga fatta richiesta e previo nulla osta della Città Metropolitana, mediante la nomina di un sostituto che abbia i requisiti previsti dal soggetto impedito e sempre che la Scuola Nautica continui ad essere dotata del prescritto personale didattico.

**Requisiti del richiedente**:Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di Scuola Nautica è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

**a**. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;

**b.** avere raggiunto la maggiore età;

**c**. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

**d**. essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;

**e.** avere la capacità finanziaria di cui all'art. 7.

*Il soggetto richiedente deve, inoltre, disporre di:*

**f.** proprietà e/o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della Scuola, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 8;

g. materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 9;

**h**. proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla Scuola Nautica;

**i**. personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento.

Nel caso di società, l’autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine il possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d del precedente comma 1 deve essere dimostrato dal legale rappresentante responsabile della Scuola Nautica, mentre quelli di cui alla lettera e del comma 1 e quelli di cui al comma 2 devono essere dimostrati dalla società.

Ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla preventiva acquisizione d’ufficio della comunicazione antimafia di cui all’art. 84, stesso Decreto, presso la competente Prefettura o, in sua assenza, al decorso del termine di 30 gg. dalla sua richiesta previa acquisizione di specifica autocertificazione (art. 88 c. 4-bis ed art. 89). Conseguentemente il termine per la conclusione del procedimento rimarrà sospeso sino all’acquisizione della prevista comunicazione o al decorso del termine suindicato ed all’acquisizione dell’autocertificazione.

**Personale docente.** Come stabilito dall’art. 42 comma 6 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146, possono svolgere l'attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella G.U, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. Non possono ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di insegnante e/o istruttore coloro i quali non siano in possesso dei 15.01 requisiti di idoneità morali previsti all’art. 37 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146, per il conseguimento delle patenti nautiche. Il personale insegnante ed istruttore per esercitare l’attività è autorizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, previa presentazione da parte del titolare della Scuola Nautica di apposita istanza in bollo. L’autorizzazione alle funzioni di insegnante ed istruttore è soggetta a rinnovo annuale da effettuarsi su richiesta del titolare della Scuola Nautica previa dimostrazione del permanere dei requisiti prescritti.

**Modalità di avvio del procedimento:** Per poter svolgere l’attività di Scuola Nautica nel territorio Metropolitano, così come per qualsiasi modifica dell’autorizzazione rilasciata (variazione sede, ampliamento categorie patente, ecc.) è necessario presentare apposita domanda, redatta secondo la modulistica messa a disposizione dall’ufficio competente. La domanda, in bollo, deve essere presentata nel seguente modo:

• per posta indirizzata alla Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore Viabilità- Servizio Mobilità, Trasporti, ITS, Piazza Castello (Ex Compartimento FF. SS.) 89125 - Reggio Calabria

• di persona, al protocollo generale negli orari di ricevimento del pubblico;

• per posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della città Metropolitana di Reggio Calabria protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it mediante l’invio dei file, firmati digitalmente, della domanda e degli allegati compilati e sottoscritti in forma autografa e scansionati.

.

**Documentazione da presentare:** Il Settore ha predisposto, per ogni tipo di procedimento riguardante l’attività di Scuola Nautica, la relativa modulistica. Per la documentazione da presentare si rimanda alla lettura dell’elenco dei documenti da allegare contenuto nella modulistica stessa.

**Normativa di riferimento:**

* Regolamento Metropolitano per l’autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche;
* Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (S.O. G.U. n. 222 del 22.9.2008) “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.
* Decreto Legislativo n. 229 del 03/11/2017 (revisione ed integrazione del D.L.n.171 del 18/07/2005).